



- 6 GIU. 2022

Prot. n. D3iS - 380845

1.13.2022-2

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il giorno 25 maggio 2022, alle ore 15.00, le parti sottorappresentate,

per la delegazione di parte pubblica, nella composizione da ultimo individuata con deliberazione della Giunta provinciale n. 43 di data 24 gennaio 2020

dott. Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia  
autonoma di Trento, sostituito in caso di impedimento  
dal dott. Silvio Fedrigotti Dirigente generale del  
Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali

dott.ssa Stella Giampietro  
Dirigente del Servizio per il Personale

Stella Giampietro

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL - Enti locali

FENALT - Enti locali

concordando sul testo presentato, oggetto di discussione in plurime riunioni tenutesi per via telematica tramite la piattaforma Meet e, da ultimo, nell'incontro svolto in presenza il giorno 27 aprile 2022, si sono incontrate per la sottoscrizione dell' Accordo negoziale relativo al Nuovo ordinamento del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri.

Il testo dell'Accordo negoziale, nella versione che qui si sottoscrive è stato anticipato a cura del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali alle Organizzazioni sindacali via mail con nota del 12 maggio 2022 .

Le parti, quindi,

**CONVENGONO e SOTTOSCRIVONO**

l'Accordo negoziale concernente il Nuovo Ordinamento del personale del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicotteri.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
AUTONOMA DI TRENTO  
- dott. Maurizio Fugatti -

IL PRESIDENTE  
*dott. Maurizio Fugatti*

**ACCORDO NEGOZIALE CONCERNENTE IL NUOVO ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO, AD ESCLUSIONE DEL PERSONALE INQUADRATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI PILOTA DI ELCOTTERI.**

**TITOLO I**

**CAPO I**

**Disposizioni generali**

**Art. 1**

**Campo di applicazione**

1. Il presente accordo disciplina il sistema di classificazione del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero.
2. Le norme del presente accordo sostituiscono le norme contenute nell'Ordinamento professionale del personale dei profili professionali dei vigili del fuoco di data 16 luglio 2010 e successive integrazioni e modificazioni e nel Nuovo ordinamento professionale del personale del Settore aeronavigante di data 11 settembre 2017 ed hanno decorrenza dall'1 gennaio 2018 per la parte giuridica e dall'1 gennaio 2019 per la parte economica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, comma 1.

**Art. 2**

**Settori e ruoli**

1. Il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, oggetto di questo accordo, è suddiviso in due settori, il Settore operativo e il Settore aeronavigante.
2. All'interno del settore operativo sono istituiti i seguenti ruoli che si articolano in qualifiche, come specificato nei successivi articoli:
  - a) ruolo dei vigili del fuoco;
  - b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
  - c) ruolo degli ispettori antincendi;
  - d) ruolo dei funzionari antincendi.
3. Il ruolo del personale del Settore aeronavigante è articolato nelle seguenti qualifiche:
  - a. coadiutore di volo;
  - a1. coadiutore di volo esperto;
  - a2. coadiutore di volo coordinatore;
  - b. coadiutore di volo con "CTP" su monomotore;
  - b1. coadiutore di volo esperto con "CTP" su monomotore;
  - c. coadiutore di volo coordinatore con "CTP" su bimotore;
  - c1. coadiutore di volo coordinatore esperto con "CTP" su bimotore;
  - d. specialista di elicottero professionale;
  - d1. specialista di elicottero professionale qualificato;
  - e. assistente all'ufficio tecnico;
  - e1. assistente all'ufficio tecnico esperto;
  - e2. assistente all'ufficio tecnico coordinatore;
  - f. responsabile planning;


- f1. responsabile planning qualificato;
  - g. responsabile tecnico "CAMO PH".
4. Le funzioni del personale inquadrato nelle qualifiche del Settore operativo e del Settore aeronavigante e nella qualifica di direttore, sono riportate nell'Allegato A) al presente accordo.

### **Art. 3 Funzioni di polizia giudiziaria**

1. Il personale appartenente ai ruoli e alle qualifiche di cui all' art. 2, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
2. Il personale inquadrato nel ruolo dei vigili del fuoco e nella qualifica di coadiutore di volo riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
3. Il personale inquadrato nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nel ruolo degli ispettori antincendi, nel ruolo dei funzionari antincendi e nelle restanti qualifiche del ruolo del personale del Settore aeronavigante riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Analogamente riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria il personale inquadrato nella qualifica di direttore.

### **Art. 4 Immissione nel Corpo permanente dei vigili del fuoco**

1. Per effetto di quanto stabilito dall'articolo 67 bis della legge 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e, in particolare, relativamente alla competenza a disciplinare le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco riservata allo specifico regolamento di organizzazione ivi previsto, l'efficacia di quanto disposto da questo accordo in merito all' accesso alle qualifiche iniziali di vigile del fuoco, ispettore antincendi, funzionario antincendi, coadiutore di volo, specialista di elicottero professionale, assistente all'ufficio tecnico, responsabile planning e responsabile tecnico CAMO P.H. è subordinata al recepimento da parte del predetto Regolamento della disciplina qui recata.
2. Gli accessi alle qualifiche iniziali e superiori avvengono nel numero di posti necessari sulla base delle esigenze organizzativo-funzionali determinate dall'Amministrazione provinciale.



M SG

## TITOLO II SETTORE OPERATIVO

### CAPO I RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO

#### Art. 5 **Qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco.**

1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato nelle seguenti tre qualifiche:
  - a) vigile del fuoco;
  - c) vigile del fuoco esperto;
  - d) vigile del fuoco coordinatore.
2. Le funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei vigili del fuoco sono riportate nell'Allegato A) del presente Accordo.

#### Art. 6 **Accesso alla qualifica di vigile del fuoco**

1. L'accesso al ruolo dei vigili del fuoco e alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante procedura di pubblico concorso e corso di formazione. E' possibile far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Ai concorsi possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) godimento dei diritti politici;
  - b) età stabilita dalle vigenti disposizioni provinciali;
  - c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti previsti per l'analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - d) 1. possesso del titolo di studio professionale e della corrispondente esperienza professionale in uno dei mestieri previsti dal bando, qualora il medesimo preveda posti riservati a specifici mestieri;  
2. diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico e/o tecnico professionale, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, qualora il bando preveda dei posti per i quali non è richiesto un mestiere;  
e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Fino al 35%, i posti del concorso pubblico di cui al comma 1 possono essere riservati al personale che ha svolto servizio civile nel Corpo permanente dei vigili del fuoco, al personale che presta servizio nei corpi volontari dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, abbia terminato il corso base di ingresso e abbia svolto corsi di formazione di almeno 50 ore presso la Scuola provinciale antincendi e al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio.  
I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri candidati.
3. In materia di inammissibilità al concorso operano le vigenti disposizioni dell'ordinamento provinciale o di quello nazionale cui le prime fanno riferimento.

sg

4. I vincitori del concorso ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco e vigili del fuoco in prova. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
5. A domanda, possono essere ammessi a frequentare il corso di formazione per allievi vigili del fuoco, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo permanente deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 e non si trovino nelle condizioni che impediscono l'ammissione al concorso.
6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale successivo al concorso, la frequenza minima richiesta per l'ammissione all'esame di fine corso, i casi di esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Sono prese a riferimento le corrispondenti disposizioni previste per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### **Art. 7** **Corso di formazione per vigili del fuoco**

1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso di formazione teorico – pratico della durata di almeno quattro mesi al termine del quale, superato l'esame teorico-pratico, gli allievi sono nominati vigili del fuoco in prova e avviati a un periodo di tirocinio della durata massima di tre mesi. Al termine del tirocinio i vigili del fuoco in prova, sulla base di un giudizio di idoneità formulato dal Comandante del Corpo, sono inquadrati nella qualifica di vigile del fuoco.
2. La conferma in ruolo nella qualifica di vigile del fuoco avviene al positivo superamento del periodo di prova, che decorre dall'inizio del tirocinio e per la cui disciplina si rinvia al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del Comparto autonomie locali.
3. Durante il periodo di formazione gli allievi vigili del fuoco non possono essere impiegati in servizi operativi. Durante il tirocinio e fino alla fine del periodo di prova i vigili del fuoco in prova possono essere impiegati in servizi operativi di istituto se previsti dal relativo piano di formazione o se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali casi, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
4. L'esclusione dal corso di formazione comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione provinciale.

#### **Art. 8** **Promozioni alle qualifiche superiori**

1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.
2. Il servizio prestato come allievo vigile del fuoco è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.
3. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo

servizio nella qualifica di vigile del fuoco esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.

**Art. 9**  
**Attribuzione dello scatto convenzionale**

1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco esperto che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.
2. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'*articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2.

**CAPO II**  
**RUOLO DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI REPARTO**

**Art. 10**  
**Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto**

1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato nelle seguenti tre qualifiche:
  - a) capo squadra;
  - b) capo squadra esperto;
  - c) capo reparto;
2. Le funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto sono riportate nell'Allegato A) del presente Accordo.

**Art. 11**  
**Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto**

1. L'accesso alla qualifica iniziale di capo squadra avviene di regola a cadenza annuale, nel numero di posti che risultano necessari sulla base delle esigenze organizzativo-funzionali determinate dall'Amministrazione provinciale, sempreché il numero dei posti da coprire renda organizzativamente ed economicamente sostenibile l'attivazione della relativa procedura. Qualora l'esiguo numero di posti necessari renda organizzativamente ed economicamente non sostenibile l'attivazione della procedura annuale, la stessa avrà cadenza biennale/triennale.
2. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente quello in cui hanno inizio le procedure concorsuali, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore.

3. Qualora la procedura avvenga a cadenza biennale/triennale è fatta comunque salva la decorrenza giuridica dell'inquadramento nella qualifica di capo squadra dal primo giorno dell'anno successivo alla maturazione del requisito di anzianità. La decorrenza economica è riconosciuta dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
4. Al concorso di cui al comma 2 è ammesso il personale in possesso dei requisiti ivi previsti che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.  
Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
5. A parità di punteggio, per l'ammissione al corso di formazione professionale, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
6. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale sono inquadrati nella qualifica di capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno in cui hanno avuto inizio le relative procedure concorsuali e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
7. Qualora, all'esito della procedura concorsuale di cui al presente articolo, permangano rilevanti carenze di organico nella qualifica di capo squadra tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità di cui al presente articolo, un concorso straordinario per l'accesso alla predetta qualifica cui è ammesso a partecipare il personale che abbia maturato complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco.
8. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 3 e 7, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse - che avranno a riferimento titoli e punteggi previsti dalla analoga disciplina nazionale -, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi, la frequenza minima richiesta per l'ammissione all'esame di fine corso, i casi di esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

**Art. 12**  
**Promozione a capo squadra esperto**

1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.

**Art. 13**  
**Promozione a capo reparto**

1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

- b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata in analogia con quanto previsto a livello nazionale.

**Art. 14**  
**Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto**

1. Ai capi reparto che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale. Il predetto personale, fermo restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di "esperto".
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinvia a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.

**Capo III**  
**RUOLO DEGLI ISPETTORI ANTINCENDI**

**Art. 15**  
**Articolazione del ruolo degli ispettori antincendi**

1. Il ruolo degli ispettori antincendi è articolato nelle seguenti tre qualifiche:
  - a) ispettore antincendi;
  - b) ispettore antincendi esperto;
  - c) ispettore antincendi coordinatore.
2. Le funzioni del personale inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi sono riportate nell'Allegato A) del presente Accordo.

**Art.16**  
**Accesso alla qualifica di ispettore antincendi**

1. La nomina alla qualifica di ispettore antincendi si consegue:
  - a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico, per esami o per titoli ed esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale dei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e capi reparto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, ad esclusione dei limiti di età;
  - b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

Sg

9

2. È ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
5. A domanda, possono essere ammessi a frequentare il corso di formazione per ispettore antincendi, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo permanente deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei prescritti requisiti e non si trovino nelle condizioni che impediscono l'ammissione al concorso.
6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.
7. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, vincitore dei concorsi di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nelle qualifiche di ispettore e di ispettore esperto.

#### Art. 17

#### Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi

1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) godimento dei diritti politici;
  - b) età stabilita dalle vigenti disposizioni provinciali;
  - c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti previsti per l'analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico e/o tecnico professionale, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
  - f) altri requisiti generali per la partecipazione ai concorsi pubblici.
2. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
3. In materia di inammissibilità al concorso operano le vigenti disposizioni dell'ordinamento provinciale o di quello nazionale cui le prime fanno riferimento.

- I vincitori del concorso sono inquadrati nella qualifica di ispettore antincendi in prova. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

#### **Art. 18**

##### **Partecipazione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi**

- I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 17 sono nominati ispettori antincendi in prova e avviati al corso di formazione teorico-pratica di almeno tre mesi e, dopo il superamento degli esami scritti, orali e le prove pratiche di fine corso, avviati al tirocinio tecnico-operativo della durata di massimo tre mesi.
- Il periodo di prova previsto dal contratto collettivo si intende concluso al termine del tirocinio con il giudizio di idoneità formulato dal Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Da tale data decorre l'inquadramento nella qualifica di ispettore antincendi secondo l'ordine di graduatoria del corso di formazione teorico-pratica.
- Gli ispettori antincendi in prova, durante il corso teorico-pratico, se inferiore ai sei mesi, non possono essere impiegati in servizio operativo; nel successivo periodo di corso o nel periodo di tirocinio possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettori antincendi o per eccezionali esigenze di servizio in tali casi rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
- Le modalità di svolgimento del corso di formazione teorico-pratico, i criteri generali del tirocinio tecnico-operativo e delle relative funzioni, le modalità di svolgimento dell'esame finale, la frequenza minima richiesta per l'ammissione all'esame di fine corso, i casi di esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale.
- Salvo che si tratti di personale già inquadrato nel Corpo permanente dei vigili del fuoco, l'esclusione dal corso di formazione o il mancato superamento dello stesso e/o del tirocinio determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.

#### **Art. 19**

##### **Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi**

- I vincitori del concorso interno di cui all'art. 16, comma 1, lett. b), sono nominati ispettori antincendi in prova e ammessi a frequentare un corso di formazione, della durata di almeno tre mesi e non superiore a sei, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale, disciplinato negli aspetti previsti dal precedente art. 18, comma 4, con deliberazione della Giunta provinciale.
- Al termine del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che hanno superato l'esame finale, sono nominati ispettori antincendi. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale.

#### **Art. 20**

##### **Promozione a ispettore antincendi esperto**

- La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di

formazione, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.

### **Art. 21**

#### **Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti**

1. Agli ispettori antincendi esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.

### **Art. 22**

#### **Promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore**

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
  - b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata in analogia con quanto previsto a livello nazionale.

### **Art. 23**

#### **Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi coordinatori**

1. Agli ispettori antincendi coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.

**CAPO IV**  
**ALTRÉ DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEI RUOLI DEI VIGILI DEL FUOCO, CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO E DEGLI ISPETTORI ANTINCENDI**

**Art. 24**  
**Conferimento delle promozioni per merito straordinario**

1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c) che, nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce eccezionali capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale delle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, può essere attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.
3. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto.
4. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 3.
5. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Sulla proposta di promozione si esprime il Dirigente del dipartimento competente in materia di personale, sentito il Dirigente del dipartimento cui è incardinato il Corpo permanente dei vigili del fuoco.
6. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni previste da questo articolo, al personale interessato possono essere attribuiti o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.

**CAPO V**  
**RUOLO DEI FUNZIONARI ANTINCENDI**

**Art. 25**  
**Articolazione del ruolo dei funzionari antincendi**

1. Il ruolo dei funzionari antincendi è articolato nelle seguenti due qualifiche:
  - a) funzionario antincendi;
  - b) funzionario direttivo antincendi.
2. Le funzioni del personale inquadrato nel ruolo dei funzionari antincendi sono riportate nell'Allegato A) del presente Accordo.

**Art. 26**  
**Accesso al ruolo dei funzionari antincendi**

1. L'accesso alla qualifica di funzionario antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo.
2. Nel concorso, il 25% per cento dei posti è riservato al personale delle qualifiche inferiori in possesso, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti come specificati nel successivo articolo ad esclusione dei limiti di età e che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso pubblico, le modalità di svolgimento del concorso pubblico e dei concorsi riservati, le prove di esame, scritte e orali, i titoli da prendere in considerazione nel concorso riservato, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale. Sono altresì individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria.

**Art. 27**  
**Accesso al ruolo dei funzionari antincendi per pubblico concorso**

1. Al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari antincendi possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) godimento dei diritti politici;
  - b) età stabilita dalla normativa provinciale vigente;
  - c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti per l'analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'Amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;
  - e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

**Art. 28**  
**Corso di formazione per l'accesso al ruolo dei funzionari antincendi**

1. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 27 sono nominati funzionari antincendi in prova e avviati al corso di formazione teorico-pratica di almeno tre mesi e, quindi, superati gli esami scritti, orali e le prove pratiche di fine corso, avviati al tirocinio tecnico-operativo della durata massima di tre mesi.
2. Il periodo di prova previsto dal contratto collettivo si intende concluso al termine del tirocinio con il giudizio di idoneità formulato dal Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Da tale data decorre l'inquadramento nella qualifica di funzionario antincendi secondo l'ordine di graduatoria del corso di formazione teorico-pratica.
3. I funzionari antincendi in prova, durante il periodo di corso e tirocinio, se complessivamente inferiore a sei mesi, non possono essere impiegati in servizi di istituto; nel successivo periodo di corso o di periodo di tirocinio possono essere impiegati nei servizi di istituto. In tali casi rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione teorico-pratico, i criteri generali del tirocinio tecnico-operativo e delle relative funzioni, le modalità di svolgimento dell'esame finale, la frequenza minima richiesta per l'ammissione all'esame di fine corso, i casi di esclusione dal corso, le garanzie previste nel caso di mancata o insufficiente partecipazione al corso per rilevanti motivi di ordine personale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale.
5. Salvo che si tratti di personale già inquadrato nel Corpo permanente dei vigili del fuoco, l'esclusione dal corso di formazione o il mancato superamento dello stesso e/o del tirocinio determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.

**Art. 29**  
**Promozione a funzionario direttivo antincendi**

1. La promozione a funzionario direttivo antincendi si consegna a ruolo aperto, per il personale con la qualifica di funzionario antincendi che abbia compiuto sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione.
2. Non è ammesso il personale che:
  - a) nell'anno precedente abbia riportato la sanzione disciplinare della multa;
  - b) nei tre anni precedenti abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.

**Art. 30**  
**Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale della qualifica di funzionario direttivo antincendi**

1. Al personale inquadrato nella qualifica di funzionario direttivo antincendi che abbia compiuto sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei funzionari è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale dopo ventisei anni di effettivo servizio.
2. Gli scatti convenzionali di cui al precedente comma non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più

grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.

**Art. 31**  
**Tabella di equiparazione**


1. Ai fini dell'applicazione degli istituti giuridici ed economici e degli aspetti previdenziali previsti dalle norme nazionali previste per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si riporta di seguito la seguente tabella di equiparazione:

QUALIFICHE ORDINAMENTO PROVINCIALE	QUALIFICHE ORDINAMENTO NAZIONALE
funzionario antincendi	direttore
funzionario direttivo antincendi	direttore vice dirigente

**Art. 32**  
**Corsi di formazione e tirocinio**

1. L'Amministrazione provinciale per l'organizzazione dei corsi di formazioni e di tirocinio si avvale della Scuola provinciale antincendi o alternativamente e anche per singoli moduli, dei corsi organizzati per l'analogo personale dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Qualora i corsi siano organizzati dalla Scuola provinciale antincendi, dovranno avere un'articolazione corrispondente a quella dei corsi organizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  
**Art. 33**  
**Funzioni del personale sommozzatore**

1. Fermo restando la priorità dell'esplicazione dell'attività di soccorso, allenamento, collaudo e manutenzione delle attrezzature, il personale appartenente al nucleo sommozzatori, in aggiunta alle funzioni connesse alla qualifica di inquadramento, quando è impiegato nelle attività di sommozzatore e in quelle ad esse strumentali, svolge le seguenti funzioni: "Il personale sommozzatore svolge, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, attività subacquee, acquatiche e nautiche, con particolare riguardo a quelle finalizzate all'operatività, gestione, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei e dei mezzi terrestri e nautici assegnati; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; concorre all'attività di ricerca e soccorso della vita umana in ambiente acqueo, subacqueo e alluvionale, con il coordinamento delle autorità competenti; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalità e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le disposizioni ricevute dall'amministrazione; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato."
  2. Al personale appartenente al Nucleo sommozzatori possono essere attribuite specifiche responsabilità in considerazione delle abilitazioni, della professionalità e della qualifica posseduta, inerenti ad attività tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, l'operatività, la gestione, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento, rispettivamente del Nucleo sommozzatori.
- 
- 

**CAPO VI**  
**NORME DI PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEL SETTORE**  
**OPERATIVO**

**Art. 34**

**Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco**

1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco.
2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco esperto.
3. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco esperto.
4. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
5. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
6. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
7. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
8. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
9. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
11. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

**Art. 35**

**Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto**

1. Il personale con la qualifica di capo squadra è inquadrato nella qualifica di capo squadra.

2. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di capo squadra esperto.
3. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.
4. Il personale con la qualifica di capo reparto è inquadrato nella qualifica di capo reparto.
5. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto è inquadrato nella qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".
6. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".
7. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
8. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2 e 4, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

**Art. 36**  
**Istituzione e inquadramento in qualifica ad esaurimento**

1. A decorrere dall'1 gennaio 2018 è istituita la qualifica ad esaurimento di collaboratore antincendi - coordinatore speciale.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 63, comma 1, il personale con la qualifica di collaboratore antincendi capo "esperto" è inquadrato, dal 1° gennaio 2018 e con decorrenza economica 1 gennaio 2019, nella qualifica di cui al comma 1.
3. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
4. Ai fini dell'applicazione degli istituti giuridici ed economici e degli aspetti previdenziali previsti dalle norme nazionali previste per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si riporta di seguito la seguente tabella di equiparazione

QUALIFICHE ORDINAMENTO PROFESSIONALE PROVINCIALE	QUALIFICHE DEL RUOLO AD ESAURIMENTO DEI DIRETTIVI SPECIALI CHE ESPLETANO FUNZIONI OPERATIVE NEL CNVVF
collaboratore antincendi coordinatore speciale	– direttore coordinatore speciale

5. È escluso dall'inquadramento nella qualifica di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della multa. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della multa, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

6. È altresì escluso dall'inquadramento nella qualifica di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente ordinamento, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
7. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 5 e 6 è inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi.
8. Al personale interessato da questo articolo lo scatto convenzionale previsto al compimento dei 16 e 26 anni di effettivo servizio nella qualifica ad esaurimento per l'analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è corrisposto con le modalità e secondo i criteri di computo dell'anzianità stabiliti per il medesimo personale

## TITOLO III SETTORE AERONAVIGANTE

### CAPO I ACCESSO E PROGRESSIONI NELLE QUALIFICHE DEL SETTORE AERONAVIGANTE

#### Art. 37 Accesso alla qualifica di coadiutore di volo

1. L'accesso alla qualifica di coadiutore di volo avviene mediante:
  - a) procedura di pubblico concorso per esami o titoli ed esami. Nell'ambito della medesima procedura possono essere riservati per il personale interno alla Provincia in possesso dei requisiti di cui al comma 2, fino al massimo del 50% dei posti messi a concorso;
  - b) mediante procedura di mutamento della qualifica nei confronti del personale delle qualifiche del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia in possesso dei requisiti di età, culturali e fisici richiesti per la figura professionale di coadiutore di volo di cui al comma 2 ad esclusione dell'esperienza professionale. Il mutamento di figura professionale avviene previo superamento di apposita prova da svolgersi secondo modalità e criteri stabiliti dall'Amministrazione.
2. Al concorso pubblico possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
  - godimento dei diritti politici;
  - età stabilita dalle vigenti disposizioni provinciali;
  - essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore) e assolvimento dell'obbligo scolastico vigente al tempo del conseguimento;
  - pratica professionale di almeno 36 mesi, anche non consecutivi, a tempo indeterminato/determinato presso un ente pubblico o una società privata di lavoro aereo e/o di trasporto passeggeri in mansioni/ruoli assimilabili alla qualifica a concorso;
  - idoneità psicofisica come equipaggio fisso di volo (seconda classe) accertata da un centro AME riconosciuto a livello Europeo;
  - patente di guida di categoria "C";
  - gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.

### **Art. 38**

#### **Promozioni alle qualifiche superiori nell'ambito della qualifica di coadiutore di volo**

1. La promozione alla qualifica di coadiutore di volo esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore di volo e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.
2. La promozione alla qualifica di coadiutore di volo coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore di volo esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.

### **Art. 39**

#### **Attribuzione dello scatto convenzionale**

1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di coadiutore di volo esperto che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.
2. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di coadiutore di volo coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2.

### **Art. 40**

#### **Immissione nella qualifica di coadiutore di volo con "CTP" su monomotore**

1. L'accesso alla qualifica iniziale di coadiutore di volo con "CTP" su monomotore avviene mediante il superamento di un colloquio tecnico-pratico a cui può partecipare il personale che abbia compiuto 5 anni di effettivo servizio nelle qualifiche di coadiutore di volo, che sia in possesso della cartella tecnica personale con abilitazioni per operazioni su elicotteri monomotore rilasciata dal Quality Manager e dal Maintenance Manager ed aver frequentato con esito positivo un corso inerente le funzioni di polizia giudiziaria. Il colloquio si intende superato con un giudizio di idoneità.
2. Al colloquio di cui al comma 1 è ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

### **Art. 41**

#### **Promozione a coadiutore di volo esperto con "CTP" su monomotore**

1. La promozione alla qualifica di coadiutore di volo esperto con "CTP" su monomotore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, nei confronti del personale della qualifica coadiutore di

volo con "CTP" su monomotore che alla data dello scrutinio, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.

#### Art. 42

#### **Immissione nella qualifica di coadiutore di volo coordinatore con "CTP" su bimotore**

1. L'accesso alla qualifica iniziale di coadiutore di volo coordinatore con "CTP" su bimotore avviene mediante il superamento di un colloquio tecnico-pratico a cui può partecipare il personale che abbia compiuto 5 anni di effettivo servizio nelle qualifiche di coadiutore di volo con "CTP" su monomotore e che sia in possesso della cartella tecnica personale con abilitazioni per operazioni su elicotteri bimotore rilasciata dal Quality Manager e dal Maintenance Manager. Il colloquio si intende superato con un giudizio di idoneità.
2. Al colloquio di cui al comma 1 è ammesso il personale in possesso dei requisiti ivi previsti che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

#### Art. 43

#### **Attribuzione di uno scatto convenzionale ai coadiutori di volo coordinatore con "CTP" su bimotore**

1. Ai coadiutori di volo coordinatore con "CTP" su bimotore che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di "esperto".
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.

### CAPO II

#### Art. 44

#### **Accesso alla qualifica di specialista di elicottero professionale**

1. L'accesso alla qualifica di specialista di elicottero professionale avviene mediante procedura di pubblico concorso per esami o titoli ed esami. Nell'ambito della medesima procedura possono essere riservati per il personale interno alla Provincia in possesso dei requisiti di cui al comma 2, fino al massimo del 50% dei posti messi a concorso.
2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
  - godimento dei diritti politici;
  - età stabilita dalle vigenti disposizioni provinciali;
  - titolo di studio scuola secondaria di secondo grado;
  - possesso della Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA) senza limitazioni di peso massimo al decollo, di categoria B1.3 per la manutenzione e riammissione in servizio su almeno uno degli elicotteri in dotazione alla Provincia autonoma di Trento;

- conoscenza di base della lingua inglese, scritta e parlata, con riferimento alle mansioni da svolgere (Livello accertato in sede di esame);
- idoneità psicofisica come equipaggio fisso di volo (seconda classe) accertata da un centro AME riconosciuto a livello Europeo;
- gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.

**Art. 45  
Promozione a specialista di elicottero professionale qualificato**

1. La promozione alla qualifica di specialista di elicottero professionale qualificato è conferita a ruolo aperto con l'attribuzione dello scatto convenzionale a ruolo aperto, nei confronti del personale della qualifica di specialista di elicottero professionale, che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.

**CAPO III**

**Art. 46  
Accesso alla qualifica di assistente all'ufficio tecnico**

1. L'accesso alla qualifica di assistente all'ufficio tecnico avviene mediante procedura di pubblico concorso per esami o titoli ed esami.  
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- godimento dei diritti politici;
- età stabilita dalle vigenti disposizioni provinciali;
- essere in possesso, alternativamente, di un titolo di studio di durata quinquennale ad indirizzo tecnico-scientifico;
- avere una conoscenza, della lingua inglese, scritta e parlata corrispondente al liv. B1 della scala europea accertato in sede di esame;
- esperienza professionale (con assunzione a tempo determinato o indeterminato) non inferiore ad anni due, anche non continuativi, nell'attività di un ufficio tecnico di una ditta aeronautica;
- idoneità psicofisica alle mansioni accertata dal medico di fiducia del Corpo permanente dei vigili del fuoco;
- gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.

**Art. 47  
Promozioni alla qualifica di assistente esperto all'ufficio tecnico**

1. La promozione alla qualifica di assistente esperto all'ufficio tecnico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti all'ufficio tecnico che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.

**Art. 48**

**Attribuzione di uno scatto convenzionale agli assistenti all'ufficio tecnico esperti**

1. Agli assistenti all'ufficio tecnico esperti che hanno maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.

**Art. 49**

**Promozione alla qualifica di assistente all'ufficio tecnico coordinatore**

1. La promozione alla qualifica di assistente all'ufficio tecnico coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti all'ufficio tecnico esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134 e che, alla data del medesimo scrutinio, abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica.

**Art. 50**

**Attribuzione di uno scatto convenzionale all'assistente all'ufficio tecnico coordinatore**

1. Ai dipendenti con la qualifica di assistente all'ufficio tecnico coordinatore che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa è attribuito uno scatto convenzionale.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.

**CAPO IV**

**Art. 51**

**Accesso alla qualifica di responsabile di planning**

1. L'accesso alla qualifica di responsabile di planning avviene mediante procedura di pubblico concorso per esami o titoli ed esami.  
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
  - godimento dei diritti politici;
  - età stabilita dalle vigenti disposizioni provinciali;

- diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo aeronautico, con esperienza almeno quadriennale nel settore della gestione tecnica di aeromobili e frequenza di almeno un corso di formazione per elicotteri di tipologia similare a quelli in dotazione alla Provincia. E' ammessa la partecipazione al concorso anche al personale in possesso di laurea breve o di laurea quinquennale in materie aeronautiche unitamente alla frequenza di almeno un corso di formazione per elicotteri di tipologia similare a quelli in dotazione alla Provincia autonoma di Trento e all'esperienza nel settore della gestione tecnica di aeromobili di almeno due anni per chi è in possesso della laurea breve e di un anno per chi è in possesso della laurea quinquennale o specialistica.

*o, in alternativa:*

- diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico o diploma di laurea breve o di laurea quinquennale in ingegneria unitamente allo svolgimento, alla data di scadenza del bando, dell'attività di responsabile di planning presso altra Impresa di manutenzione certificata Parte 145 o di direttore tecnico presso una ditta certificata Parte M;
- avere una conoscenza, della lingua inglese, scritta e parlata corrispondente al liv. B2 della scala europea accertato in sede di esame;
- idoneità psicofisica alle mansioni accertata dal medico di fiducia del Corpo permanente dei vigili del fuoco;
- gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.

#### **Art. 52**

#### **Promozione a responsabile di planning qualificato**

1. La promozione alla qualifica di responsabile di planning qualificato è conferita a ruolo aperto con l'attribuzione dello scatto convenzionale secondo l'ordine di ruolo, nei confronti del personale della qualifica di responsabile di planning, che alla data dello scrutinio, abbia compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della multa, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1.

#### **CAPO V**

#### **Art. 53**

#### **Accesso alla qualifica di responsabile tecnico CAMO P.H.**

1. L'accesso alla qualifica di responsabile tecnico CAMO P.H. avviene mediante procedura di pubblico concorso per esami o titoli ed esami.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- godimento dei diritti politici;
- età stabilita dalle vigenti disposizioni provinciali;
- laurea in ingegneria di primo livello (laurea breve) di indirizzo aeronautico, meccanico, elettrotecnico, elettronico, avionico. In alternativa diploma di scuola secondaria superiore congiuntamente ad una licenza di manutentore aeronautico di categoria C, o B2 o B1;
- esperienza professionale di almeno 5 anni svolta complessivamente nella attività di manutenzione e gestione della navigabilità o di sorveglianza di tali attività;

- conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, corrispondente al liv. B2 della scala europea accertato in sede di esame;
- idoneità psicofisica alle mansioni accertata dal medico di fiducia del Corpo permanente dei vigili del fuoco;
- gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.

## CAPO VI

### Art. 54

#### **Disposizioni giuridico-economiche per il personale inquadrato nel Settore aeronavigante**

1. Ai fini dell'applicazione degli istituti giuridici ed economici e degli aspetti previdenziali previsti per il personale disciplinato dal presente accordo si definisce la seguente tabella di equiparazione con le qualifiche corrispondenti del settore operativo del Corpo permanente dei vigili del fuoco e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

<b>QUALIFICHE DEL SETTORE AERONAVIGANTE</b>	<b>QUALIFICHE DEL SETTORE OPERATIVO DEL CORPO PERMANENTE DELLA PAT</b>	<b>QUALIFICHE ORDINAMENTO PROFESSIONALE NAZIONALE CNVVF</b>
COADIUTORE DI VOLO	VIGILE DEL FUOCO	SPECIALISTA DI AEROMOBILE VIGILE DEL FUOCO
COADIUTORE DI VOLO ESPERTO	VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	SPECIALISTA DI AEROMOBILE VIGILE DEL FUOCO ESPERTO
COADIUTORE DI VOLO COORDINATORE	VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	SPECIALISTA DI AEROMOBILE VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE
COADIUTORE DI VOLO CON "CTP" SU MONOMOTORE	CAPO SQUADRA	SPECIALISTA DI AEROMOBILE CAPO SQUADRA
COADIUTORE DI VOLO ESPERTO CON "CTP" SU MONOMOTORE	CAPO SQUADRA ESPERTO	SPECIALISTA DI AEROMOBILE CAPO SQUADRA ESPERTO
COADIUTORE DI VOLO COORDINATORE CON "CTP" SU BIMOTORE	CAPO REPARTO	SPECIALISTA DI AEROMOBILE CAPO REPARTO
SPECIALISTA DI ELICOTTERO PROFESSIONALE	ISPETTORE ANTINCENDI COORDINATORE	SPECIALISTA DI AEROMOBILE ISPETTORE COORDINATORE

SPECIALISTA DI ELICOTTERO PROFESSIONALE QUALIFICATO	ISPETTORE ANTINCENDI COORDINATORE con scatto convenzionale	SPECIALISTA DI AEROMOBILE ISPETTORE COORDINATORE con scatto convenzionale
--	--	--

ASSISTENTE ALL'UFFICIO TECNICO	ISPETTORE ANTINCENDI	ISPETTORE ANTINCENDI
ASSISTENTE ALL'UFFICIO TECNICO ESPERTO	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO
ASSISTENTE ALL'UFFICIO TECNICO COORDINATORE	ISPETTORE ANTINCENDI COORDINATORE	ISPETTORE ANTINCENDICOORDINATORE
RESPONSABILE PLANNING	ISPETTORE ANTINCENDI COORDINATORE	ISPETTORE ANTINCENDI COORDINATORE
RESPONSABILE PLANNING QUALIFICATO	ISPETTORE ANTINCENDI COORDINATORE con scatto convenzionale	ISPETTORE ANTINCENDI COORDINATORE con scatto convenzionale
RESPONSABILE TECNICO "CAMO PH"	ISPETTORE ANTINCENDI COORDINATORE con scatto convenzionale	ISPETTORE ANTINCENDI COORDINATORE con scatto convenzionale

## CAPO VII RUOLO E QUALIFICA AD ESAURIMENTO

### Art. 55

#### Conferma della qualifica ad esaurimento di meccanico di elicottero esperto

1. A decorrere dall'1 gennaio 2018 è confermata la qualifica ad esaurimento di meccanico di elicottero esperto istituita con NOP Aeronaviganti di data 11 settembre 2017 e l'inquadramento nella medesima del personale che alla data del 1° gennaio 2018 la ricopre.
2. Ai fini dell'applicazione degli istituti giuridici, economici e degli aspetti previdenziali previsti dalle norme nazionali previste per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si riporta di seguito la seguente tabella di equiparazione.

 M Sg  
M

QUALIFICHE DEL SETTORE AERONAVIGANTE	QUALIFICHE DEL SETTORE OPERATIVO DEL CORPO PERMANENTE DELLA PAT	QUALIFICHE ORDINAMENTO PROFESSIONALE NAZIONALE CNVVF
MECCANICO DI ELICOTTERO AD ESAURIMENTO ESPERTO	CAPO REPARTO	SPECIALISTA DI AEROMOBILE CAPO REPARTO

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 63, comma 1, il personale di cui ai commi 1 è inquadrato nelle nuove qualifiche con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2018 e con decorrenza economica 1° gennaio 2019.

#### Art. 56

##### **Istituzione del ruolo ad esaurimento degli specialisti di elicottero professionale**

1. A decorrere dall'1 gennaio 2018 è istituito il ruolo ad esaurimento degli specialisti di elicottero professionale, articolato nelle seguenti due qualifiche e nel quale confluisce il personale specialista di elicottero professionale in servizio alla data dell'1 gennaio 2018:
  - specialista di elicottero professionale esperto;
  - specialista di elicottero professionale coordinatore speciale.
2. La promozione alla qualifica di specialista di elicottero professionale coordinatore speciale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli specialisti di elicottero professionale esperti che abbiano maturato 5 anni e 6 mesi di effettivo servizio nella nuova qualifica del ruolo ad esaurimento, e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa.
3. Al personale interessato da questo articolo lo scatto convenzionale previsto al compimento dei 16 e 26 anni di effettivo servizio nel ruolo ad esaurimento per l'analogo personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è corrisposto con le modalità e secondo i criteri di computo dell'anzianità stabiliti per il medesimo personale.

#### CAPO VIII

##### **NORME DI PRIMO INQUADRAMENTO SETTORE AERONAVIGANTE**

#### Art. 57

##### **Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli aeronaviganti**

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo è inquadrato con decorrenza giuridica 1 gennaio 2018 ed economica 1 gennaio 2019, fermo restando quanto previsto dall'art. 63, comma 1, come di seguito indicato.
2. Il personale con la qualifica di coadiutore, che alla data dell'1 gennaio 2018 abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di coadiutore di volo.

3. Il personale con la qualifica responsabile di planning con meno di 8 anni di anzianità nella qualifica alla data dell'1 gennaio 2018 è inquadrato nella qualifica responsabile di planning.
4. Il personale con la qualifica responsabile tecnico alla data dell'1 gennaio 2018 è inquadrato nella qualifica di responsabile di tecnico CAMO PH.
5. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
6. Il personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

**Art. 58**

**Norme di primo inquadramento nel ruolo ad esaurimento  
degli specialisti di elicottero professionale**

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo è inquadrato con decorrenza giuridica 1 gennaio 2018 ed economica 1 gennaio 2019, fermo restando quanto previsto dall'art. 63, comma 1, come di seguito indicato.
2. Il personale che ricopre la qualifica di specialista di elicottero professionale che alla data dell'1 gennaio 2018 ha maturato almeno due anni e meno di 7 anni e 6 mesi di effettivo servizio nella qualifica è inquadrato nella nuova qualifica ad esaurimento di specialista di elicottero professionale esperto.
3. Il personale che alla data dell'1 gennaio 2018 ricopre la qualifica di specialista di elicottero professionale capo è inquadrato nella nuova qualifica ad esaurimento di specialista di elicottero professionale coordinatore speciale.
4. Il personale che alla data dell'1 gennaio 2018 ricopre la qualifica di specialista di elicottero professionale capo con l'attribuzione dello scatto convenzionale e la denominazione di "esperto" è inquadrato nella nuova qualifica ad esaurimento di specialista di elicottero professionale coordinatore speciale.
5. E' escluso dall'inquadramento nella qualifica di cui ai commi 2, 3 e 4 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della multa. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della multa, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.
6. E' altresì escluso dall'inquadramento nella qualifica di cui ai commi 2, 3 e 4 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente ordinamento, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della multa ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
7. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 5 e 6 è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche non ad esaurimento.
8. Ai fini dell'applicazione degli istituti giuridici, economici e degli aspetti previdenziali previsti dalle norme nazionali previste per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si riporta di seguito la seguente tabella di equiparazione.

<b>Nuova qualifica in applicazione NOP</b>	<b>Qualifiche del settore operativo</b>	<b>Qualifiche ordinamento professionale CNVVF</b>
SPECIALISTA DI ELICOTTERO PROFESSIONALE esperto	ISPETTORE ANTINCENDI COORDINATORE*	SPECIALISTA DI AEROMOBILE DIRETTORE SPECIALE
SPECIALISTA DI ELICOTTERO PROFESSIONALE coordinatore speciale	COLLABORATORE ANTINCENDI – COORDINATORE SPECIALE	SPECIALISTA DI AEROMOBILE DIRETTORE COORDINATORE SPECIALE

\* il trattamento economico è corrispondente a quello dello specialista di aeromobile direttore speciale

## CAPO IX ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEL SETTORE AERONAVIGANTE

### Art. 59 Conferimento delle promozioni per merito straordinario

1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale che, nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce eccezionali capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale delle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, può essere attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.
3. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto.
4. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 3.
5. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Sulla proposta di promozione si esprime il Dirigente del dipartimento competente in materia di personale, sentito il Dirigente del dipartimento cui è incardinato il Corpo permanente dei vigili del fuoco.

6. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni previste da questo articolo, al personale interessato possono essere attribuiti o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.

## TITOLO IV

### CAPO I PERSONALE CON QUALIFICA DI DIRETTORE D'UFFICIO

#### Art. 60 Direttore d'Ufficio

1. Ai direttori degli uffici che costituiscono articolazioni del Servizio competente in materia di antincendi e protezione civile e a cui sono attribuite funzioni operativo/interventistiche e di prevenzione incendi, spetta il trattamento economico fondamentale stabilito dagli accordi nel tempo vigenti per il personale del Comparto autonomie locali, area del personale con qualifica di direttore.
2. Ai direttori è attribuita, a decorrere dall'1 gennaio 2019 e fino al permanere della preposizione agli uffici di cui al comma 1, l'indennità di rischio nelle misure stabilite per il personale inquadrato nella qualifica di funzionario direttivo antincendi.

## TITOLO V

### CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DEL SETTORE OPERATIVO E DEL SETTORE AERONAVIGANTE

#### Art. 61 Trattamento economico

1. Al personale contemplato dal presente accordo è attribuito il trattamento economico fondamentale fissato dalle disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre all'assegno annuo, previsto per la generalità del personale dell'area non dirigenziale del Comparto autonomie locali, già in godimento.

#### Art. 62 Clausola di salvaguardia retributiva

1. Nelle ipotesi in cui il personale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente accordo, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad *personam* pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

**Art. 63**  
**Norma finale**

1. L'eventuale destinazione da parte della Provincia, nell'ambito della manovra finanziaria per l'anno 2023 di ulteriori risorse per gli accordi negoziali del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, sarà finalizzata ad anticipare all'1 gennaio 2018 gli effetti economici del presente accordo.  
Qualora ciò non avvenga, il personale in servizio alla data di entrata in vigore di questo accordo beneficia, per una sola volta in carriera, dell'abbreviazione di un anno dell'anzianità richiesta ai fini della promozione a ruolo aperto o dell'attribuzione di scatti convenzionali nelle prime procedure utili per ciascun dipendente.
2. Le parti concordano sulla necessità di riapertura del tavolo contrattuale al fine di un'eventuale revisione di questo ordinamento qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, nell'ordinamento relativo al corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco intervenissero modifiche che si rende opportuno recepire, compatibilmente con la struttura organizzativa della Provincia e l'impianto ordinamentale del personale provinciale relativamente alle strutture di secondo e terzo livello.



**DECLARATORIE DELLE QUALIFICHE  
DEL RUOLO DEL SETTORE OPERATIVO**

***RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO***

Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa, il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco:

- svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inherente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione; conduce automezzi e mezzi;
- svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'accesso al ruolo;
- redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato;
- può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale e formazione in materie per le quali è abilitato e ha competenza specifica.

Al vigile del fuoco coordinatore possono essere, altresì, conferiti incarichi di coordinamento di più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, in assenza di personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, assume la funzione di capo partenza

***RUOLO DEI CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO***

***CAPO SQUADRA***

Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto, il personale inquadrato nelle qualifiche medesime:

- provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso; svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione, assicurandone la verifica e la manutenzione; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni o di titoli attinenti al servizio
- è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente;
- in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi;
- su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza;
- segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico;
- nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento;
- partecipa all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi;

- redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati;
- redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato;
- assicura lo svolgimento di attività per le quali abbia conseguito specifiche abilitazioni.

Al personale inquadrato nella qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato nei precedenti alinea, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza.

Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.

## CAPO REPARTO

Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli operativi.

Essi:

- assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi;
- svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi;
- sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e strutture logistiche;
- su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza;
- seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico;
- nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano e coordinano l'attività di addestramento;
- partecipano all'attività di formazione e di vigilanza;
- assicurano lo svolgimento di attività per le quali abbiano conseguito specifiche abilitazioni anche nel settore radio e telecomunicazioni, e sovrintendono alle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione;
- in caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o di capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza;
- tenuto conto dei rapporti di sovra ordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso delle attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto.

## RUOLO DEGLI ISPETTORI

Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti al ruolo degli ispettori antincendi:

- collaborano direttamente all'organizzazione dei servizi di soccorso, partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile;

- sono responsabili di attività a rilevanza interna e di attività esterne connesse sia all’attività interventistica che a quella di prevenzione;
- in relazione alle professionalità possedute e all’esperienza pratica acquisita, collaborano con il personale dei ruoli operativi per i quali è previsto l’accesso con laurea magistrale, alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati delle unità alle quali sono preposti, curandone l’attuazione;
- nell’ambito dei compiti attribuiti effettuano attività di prevenzione mediante esami progetto e sopralluoghi con grado di complessità commisurato al livello di competenza tecnica posseduta;
- sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla propria professionalità;
- realizzano progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie specifiche competenze, attività tecnico-ispettive;
- collaborano e partecipano alla redazione di atti e redigono quelli di diretta competenza, connessi al servizio espletato;
- collaborano all’espletamento delle procedure contrattuali per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e delle procedure di acquisto, ricerca di mercato e collaudo;
- svolgono attività tecniche ed eseguono controlli.
- nell’ambito delle proprie attribuzioni coordinano reparti speciali e tecnico logistici ai quali sono assegnati
- seguono l’organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. e, sulla base delle competenze specifiche possedute, partecipano in qualità di componenti alle commissioni d’esame; in caso di contingente necessità, attuano direttamente i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale
- nel rispetto dei rapporti di sovra ordinazione funzionale, possono esercitare, per contingenti esigenze operative, attività che richiedono specifiche competenze professionali di cui sia in possesso.

Al personale del ruolo degli ispettori inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi coordinatore , oltre a quanto specificato nei precedenti alinea, sono attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini e competenze acquisite con l’esperienza di servizio. Essi realizzano dettagliati progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie competenze specialistiche, attività tecnico-ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attività;

## **RUOLO DEI FUNZIONARI ANTINCENDI**

Il personale del ruolo dei funzionari antincendi, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale:

- svolge le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo permanente dei vigili del fuoco, implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.
- può esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche se esistenti all’interno del Corpo permanente dei vigili del fuoco.

- partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione;
- nell'attività di soccorso e di difesa civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile;
- in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso;
- può essere delegato al rilascio di atti aventi rilevanza esterna, in relazione al grado di complessità e alla specifica competenza tecnica;
- svolge attività di studio e di ricerca o anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispone piani e studi di fattibilità, verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi;
- cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato o a quelle di collaudo;
- svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco.

#### **COLLABORATORE ANTINCENDI - COORDINATORE SPECIALE.**

Il personale collaboratore antincendi - coordinatore speciale :

- riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. Il medesimo personale esercita le predette funzioni coadiuvando per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali;
- svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e specifica professionalità inerenti ai compiti istituzionali del Corpo permanente, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.
- può esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche se esistenti all'interno del Corpo permanente dei vigili del fuoco.
- svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti;
- svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e formazione del personale del Corpo nell'attività di soccorso e di difesa civile, propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile;
- partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente nei limiti del ruolo di appartenenza e, ove necessario, ne assume la direzione;
- nell'attività di soccorso e di difesa civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile;
- in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso;
- può essere delegato al rilascio di atti aventi rilevanza esterna in relazione al grado di complessità e alla specifica competenza tecnica;
- svolge attività di studio e di ricerca o anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispone piani e studi di fattibilità, verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi;
- partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato ed a quelle di collaudo
- svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco.

## **DIRETTORE**

Ferme restando le funzioni, le prerogative e i compiti previsti per il personale con qualifica di direttore o incaricato dello svolgimento delle medesime funzioni (sostituto direttore) dalla legge sul personale della Provincia e dalle disposizioni contrattuali previste per la generalità del personale con qualifica di direttore, i direttori degli uffici del Servizio antincendi e protezione cui sono attribuite le funzioni operativo /interventistiche e le funzioni connesse alla prevenzione incendi esercitano, secondo le declaratorie dei rispettivi uffici, svolge le funzioni istituzionali del Corpo permanente dei vigili del fuoco come delineate dal relativo regolamento.

Nello specifico, al direttore preposto allo svolgimento delle funzioni operativo/ interventistiche competono:

- l'espletamento delle attività e dei compiti diretti all'estinzione degli incendi e l'attuazione i soccorsi tecnici urgenti;
- la predisposizione e l'attuazione, in coordinamento con le strutture provinciali interessate, degli interventi di competenza per l'estinzione degli incendi boschivi;
- l'attuazione dei servizi di emergenza e di soccorso e il supporto alle strutture provinciali mediante il proprio nucleo sommozzatori;
- la proposta dell'acquisto dei mezzi, macchinari ed apparecchiature atti all'espletamento delle attività di competenza e ne cura il mantenimento;
- la gestione del personale permanente ed ausiliario, la formazione, istruzione ed aggiornamento;
- per quanto attiene le materie di competenza della Provincia, e sulla base delle direttive impartite dal Dirigente del Servizio alla protezione, al soccorso e all'assistenza in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità nonché al ripristino dei servizi essenziali alla vita delle popolazioni medesime.

Al direttore preposto alle attività connesse alla prevenzione incendi competono:

- l'espletamento dell'attività diretta alla prevenzione degli incendi sul territorio provinciale, secondo le norme statali, regionali e provinciali, provvedendo all'istruttoria relativa all'esame dei progetti, al rilascio dei nulla-osta provvisori, dei certificati di prevenzione di incendi e delle risposte ai quesiti formulati in materia;
- la tenuta degli archivi cartacei e computerizzati del settore;
- la collaborazione con la scuola provinciale antincendi per l'organizzazione dei corsi relativi alla prevenzione degli incendi.

Il personale con qualifica di direttore cura e partecipa alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato o a quelle di collaudo.

**DECLARATORIE  
DELLE QUALIFICHE DEL RUOLO DEL SETTORE AERONAVIGANTE**  
**COADIUTORE DI VOLO**

Personale che svolge la propria attività secondo quanto previsto dal Manuale Operativo (OM) dell'impresa ma non abilitato al rilascio della certificazione ai fini della riammissione in servizio degli elicotteri. Svolge attività di trasporto con automezzi e il rifornimento carburante per gli elicotteri; preparazione dei carichi (disposizione pesi, controllo materiali) di materiali e attrezzature per missioni di antincendio boschivo e/o per il lavoro aereo con conseguente, possibile, valutazione degli eventuali ostacoli in volo e a terra e relative comunicazioni radio terra-bordo; movimentazione in sicurezza di personale con elicottero in moto. Collabora nella pulizia degli elicotteri (lavaggio e spolvero) interna ed esterna. Collabora alla logistica del Nucleo elicotteri ed esegue piccole manutenzioni alla sede del Nucleo elicotteri.

Può operare a bordo degli elicotteri in possesso dell'Amministrazione secondo le rispettive competenze e le esigenze dell'Amministrazione.

**COADIUTORE DI VOLO CON "CTP" SU MONOMOTORE**

Personale che svolge la propria attività secondo quanto previsto dal Manuale Operativo (OM) dell'impresa ma non abilitato al rilascio della certificazione ai fini della riammissione in servizio degli elicotteri. Svolge attività di trasporto con automezzi e il rifornimento carburante per gli elicotteri; preparazione dei carichi (disposizione pesi, controllo materiali) di materiali e attrezzature per missioni di antincendio boschivo e/o per il lavoro aereo con conseguente, possibile, valutazione degli eventuali ostacoli in volo e a terra e relative comunicazioni radio terra-bordo; movimentazione in sicurezza di personale con elicottero in moto. Collabora nella pulizia degli elicotteri (lavaggio e spolvero) interna ed esterna.

In possesso di CTP su monomotore, coadiuva il personale tecnico "Certifying Staff" durante l'esecuzione delle ispezioni e manutenzioni sui vari elicotteri.

Collabora alla logistica del Nucleo elicotteri ed esegue piccole manutenzioni alla sede del Nucleo elicotteri.

Può operare a bordo degli elicotteri in possesso dell'Amministrazione secondo le rispettive competenze e le esigenze dell'Amministrazione.

**COADIUTORE DI VOLO CON "CTP" SU BIMOTORE**

Personale che svolge la propria attività secondo quanto previsto dal Manuale Operativo (OM) dell'impresa ma non abilitato al rilascio della certificazione ai fini della riammissione in servizio degli elicotteri. Svolge attività di trasporto con automezzi e il rifornimento carburante per gli elicotteri; preparazione dei carichi (disposizione pesi, controllo materiali) di materiali e attrezzature per missioni di antincendio boschivo e/o per il lavoro aereo con conseguente, possibile, valutazione degli eventuali ostacoli in volo e a terra e relative comunicazioni radio terra-bordo; movimentazione in sicurezza di personale con elicottero in moto. Collabora nella pulizia degli elicotteri (lavaggio e spolvero) interna ed esterna.

In possesso di CTP su bimotore, coadiuva il personale tecnico "Certifying Staff" durante l'esecuzione delle ispezioni e manutenzioni sui vari elicotteri.

Collabora alla logistica del Nucleo elicotteri ed esegue piccole manutenzioni alla sede del Nucleo elicotteri.

Può operare a bordo degli elicotteri in possesso dell'Amministrazione secondo le rispettive competenze e le esigenze dell'Amministrazione.

### **SPECIALISTA DI ELICOTTERO PROFESSIONALE**

Personale che, in possesso della Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA) di categoria minimo B1.3 senza limitazioni di peso massimo al decollo.

Può operare a bordo degli elicotteri in possesso dell'Amministrazione secondo le rispettive competenze e le esigenze dell'Amministrazione.

### **ASSISTENTE ALL'UFFICIO TECNICO**

Svolge la propria attività secondo quanto stabilito dai manuali approvati dall'Impresa (C.A.M.E. – M.O.E.) e secondo quanto previsto dalle normative aeronautiche emanate da ENAC e da EASA.

### **RESPONSABILE PLANNING**

Svolge la propria attività secondo quanto stabilito dai manuali approvati dall'Impresa (C.A.M.E. – M.O.E.) e secondo quanto previsto dalle normative aeronautiche emanate da ENAC e da EASA.

### **RESPONSABILE TECNICO CAMO PH**

Svolge la propria attività secondo quanto stabilito dai manuali approvati dall'Impresa (C.A.M.E. – M.O.E.) e secondo quanto previsto dalle normative aeronautiche emanate da ENAC e da EASA.

### **MECCANICO DI ELICOTTERO AD ESAURIMENTO**

Svolge attività di manutenzione degli elicotteri secondo quanto indicato nella cartella tecnica prevista dall'ENAC, dalla normativa aeronautica vigente e dai manuali approvati dall'Impresa (non è abilitato alla riammissione in servizio dell'aeromobile).

Può operare a bordo degli elicotteri in possesso dell'Amministrazione secondo le rispettive competenze e le esigenze dell'Amministrazione.

### **RUOLO AD ESAURIMENTO DEGLI SPECIALISTI DI ELICOTTERO PROFESSIONALE**

Personale che, in possesso della Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA) di categoria B1.3 o B1.3 + B.2 o B1.3 + B2 + Cit componenti, o B1.3 + C oppure B1.3 + B2 + C + Cit componenti è abilitato a svolgere la propria attività su elicotteri secondo quanto previsto dalla normativa aeronautica vigente e quanto stabilito dai manuali approvati dall'Impresa.

Può operare a bordo degli elicotteri in possesso dell'Amministrazione secondo le rispettive competenze e le esigenze dell'Amministrazione.